

STATUTO DELLA INVESTIMENTI S.p.A.

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

ART. 1

E' costituita una Società per Azioni denominata "INVESTIMENTI S.p.A."

ART. 2

La Società ha sede in Roma.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite rappresentanze in Italia ed all'estero, nonché istituite o soppresse sedi secondarie.

Il domicilio legale dei Soci per ogni rapporto della Società è quello risultante dal libro soci.

ART. 3

La durata della Società è fissata dall'atto costitutivo sino al 31 dicembre 2046, salvo proroga deliberata dall'Assemblea straordinaria.

ART. 4

La Società ha per oggetto la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di un sistema fieristico – espositivo, congressuale e di servizi per la commercializzazione a livello locale, nazionale ed internazionale di beni e servizi.

In particolare:

- a) Gestisce il quartiere fieristico – espositivo e congressuale di Roma sia attraverso l'organizzazione diretta o indiretta di manifestazioni fieristiche, sia attraverso la concessione di spazi e servizi a Società ed Enti che organizzano manifestazioni fieristico – espositive e congressuali. Può, inoltre, organizzare e realizzare manifestazioni fieristiche in Italia ed all'estero per realizzare una maggiore integrazione tra il sistema fieristico laziale ed altre manifestazioni;
- b) Può realizzare o comunque gestire altre strutture con funzione fieristica, nel territorio di Roma, può proporre inoltre sul mercato l'area ed i servizi del quartiere fieristico per ogni opportunità coerente con gli scopi istituzionali e di interesse generale, quali concorsi, conventions, seminari, assemblee o altro;
- c) Può coordinare su delega dell'Ente Regione l'attività fieristica di altre strutture espositive dislocate sul territorio regionale;
- d) Organizza e gestisce progetti di promozione, pubblicità sui mercati nazionali ed esteri a favore delle imprese, nonché strutture e servizi finalizzati alla promozione del turismo;
- e) Realizza, nel quadro del progetto generale di ristrutturazione dell'intero quartiere fieristico di Roma, un Palazzo degli Affari nel quale saranno ubicate Borse, Sale di contrattazione, Uffici e Centri Specializzati per la prestazione di informazioni e servizi avanzati per la commercializzazione di altre strutture con analoghe finalità.

Nell'ambito delle finalità di cui ai punti precedenti, particolare evidenza sarà data alla valorizzazione delle produzioni di Roma e del Lazio.

Per raggiungere gli scopi sociali, la Società potrà effettuare operazioni di carattere mobiliare ed immobiliare, contrarre mutui ed assumere partecipazioni in Società di capitali italiane ed estere aventi scopi simili, nonché effettuare ogni altra iniziativa di carattere finanziario, ad esclusione dell'attività di raccolta pubblica del risparmio e di tutte le attività di cui all'art.1 del Decreto Legislativo n° 385/93.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

ART. 5

Il capitale sociale è fissato in euro 280.773.207,00 (duecentottantamilionisettecentosettantatremiladuecentosette) diviso in n. 543.660 (cinquecentoquarantatremilaseicentosessanta) azioni.

ART. 6

Le azioni sono nominative. Le azioni interamente liberate potranno essere trasformate in azioni al portatore.

Le azioni nominative possono essere convertite in azioni al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge.

I Soci potranno effettuare finanziamenti alla Società, a titolo gratuito o oneroso, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle vigenti normative con particolare riferimento alle disposizioni in materia di raccolta del risparmio presso il pubblico.

ART. 7

La Società potrà emettere obbligazioni al portatore o nominative uniformandosi alle disposizioni dell'art. 2410 e seguenti del codice civile.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 8

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 9

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata ai sensi di legge anche fuori della sede sociale purché in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea, mediante:

- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro soci, oppure
- telefax inviato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al numero di fax notificato alla società ed annotato nel libro soci, oppure
- pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Lo stesso avviso potrà indicare l'ora, il luogo e il giorno per l'adunanza in seconda convocazione qualora la prima andasse deserta. Il giorno per la seconda convocazione sarà diverso da quello indicato per la prima.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate nei modi e nei termini di cui sopra, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi.

ART. 10

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Ogni azione dà diritto ad un voto.

ART. 11

I soci possono farsi rappresentare da altre persone cui abbiano rilasciato procura scritta per singole assemblee.

La sottoscrizione del socio apposta sulla procura non deve necessariamente essere autenticata dal notaio.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della Società, né alle Società da esse controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o istituti di credito.

ART. 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente anziano del Consiglio di Amministrazione o da altra persona scelta dai soci presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea e da un notaio nelle Assemblee straordinarie. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono assumere la forma del verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Le Assemblee possono essere validamente tenute in teleconferenza o videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati, e di tale identificazione sia fatta menzione nel verbale, e siano in grado di seguire la discussione e di intervenire, in tempo reale su tutti gli argomenti affrontati. Qualora siano soddisfatti i requisiti di cui sopra, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la redazione e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 13

I soci intervenuti che rappresentino un terzo del capitale sociale se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre 5 (cinque) giorni.

ART. 14

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) Stabilisce il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e provvede alla loro nomina, tranne quelli la cui nomina, ai sensi dell'art. 2449 c.c. è riservata agli Enti pubblici partecipanti alla Società;
- 2) Nomina il Presidente ed i membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, tranne quelli la cui nomina, ai sensi dell'art. 2449 c.c., è riservata agli Enti pubblici partecipanti alla Società;
- 3) Approva il bilancio e la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta;

- 4) Formula indirizzi generali sull'attività della Società;
- 5) Determina indennità e compensi da corrispondere al Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio Sindacale;
- 6) Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) Delibera su tutti gli altri oggetti che, a norma di legge o di statuto, sono riservati alla sua competenza;
- 8) Nomina la Società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) Sulle modifiche dello statuto;
- b) Sullo scioglimento e la messa in liquidazione della Società e nomina dei liquidatori, stabilendone poteri e compenso.

ART. 15

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e della relazione sull'attività svolta e sulle altre materie proposte all'ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dello statuto. Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora ricorrano le condizioni di legge.

ART. 16

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del

capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Delibera, in prima convocazione, col voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci intervenuti e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Delibera sia in prima che in seconda convocazione col voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci intervenuti.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 17

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) ad 11 (undici) membri che restano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data in cui è convocata l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

L'Assemblea determinerà il numero dei membri entro i limiti fissati.

La nomina degli amministratori è riservata per una parte agli Enti pubblici partecipanti e per la restante all'Assemblea.

Per gli Enti pubblici partecipanti la nomina sarà effettuata in proporzione alla partecipazione azionaria complessiva degli stessi rispetto all'intero capitale sociale. In particolare a ciascuno degli Enti stessi la nomina degli amministratori è riservata in ragione della propria partecipazione azionaria rispetto all'intero capitale di parte pubblica.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione:

- 1) Elegge tra i propri membri un Presidente e due Vice Presidenti;
- 2) È preposto alla tenuta dei libri sociali obbligatori;
- 3) Delibera il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale;
- 4) Redige il bilancio e la relativa relazione sull'attività svolta e li sottopone all'Assemblea dei soci, per l'approvazione nei termini di legge;
- 5) Predispone le modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- 6) Può nominare al suo interno un Amministratore Delegato, determinando i limiti di delega;
- 7) Può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque Consiglieri, al quale delegare specifiche funzioni, determinando i limiti della delega; può nominare uno o più esperti per l'esame di particolari problemi fissandone i limiti di spesa e gli obiettivi;
- 8) Nomina il Direttore Generale e ne definisce poteri e funzioni;
- 9) Delibera sulle assunzioni, le promozioni ed il licenziamento del personale

dipendente;

10) Predispone norme regolamentari di gestione della Società;

11) Approva le convenzioni, i contratti e, in genere, tutti gli atti che comportano impegni di spesa per la Società;

12) Delibera l'incorporazione di società interamente possedute ai sensi dell'art. 2505 c.c. e l'incorporazione di società possedute al novanta per cento ai sensi dell'art. 2505-bis c.c.;

13) Delibera la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un socio;

14) Delibera sugli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

15) Delibera su tutti gli atti attinenti la gestione e l'organizzazione della Società per il raggiungimento degli scopi sociali esclusi quelli riservati dalla legge e per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci;

16) Delibera sulle azioni giudiziali e sulla resistenza in giudizio.

ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di impossibilità di questi, dal Vice Presidente anziano; si riunisce presso la sede della società o in qualsiasi altro luogo del Comune di Roma ogni due mesi oppure tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dai Sindaci.

Il Consiglio è legalmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

E' convocato con lettera raccomandata inviata dieci giorni prima della data della

riunione; in tale lettera sono indicati ordine del giorno, data e luogo della riunione. In caso di urgenza può essere convocato a mezzo telegramma o fax quarantotto ore prima della riunione.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, se nominato, il Direttore Generale con funzioni consultive.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in teleconferenza o videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati, e di tale identificazione sia fatta menzione nel verbale, e siano in grado di seguire la discussione e di intervenire, in tempo reale su tutti gli argomenti affrontati. Qualora siano soddisfatti i requisiti di cui sopra, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trovano colui che la presiede ed il Segretario, onde consentire la redazione e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 20

La firma sociale e la rappresentanza della Società in giudizio e di fronte ai terzi spettano al Presidente.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE e REVISORE CONTABILE

ART. 21

Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea dei soci e scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori

Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio Sindacale resta in carica per un periodo pari a tre esercizi sociali e scade alla data in cui è convocata l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Il Collegio Sindacale può essere riconfermato parzialmente o totalmente alla scadenza del mandato.

L'Assemblea dei Soci determina il compenso spettante al Collegio dei Sindaci.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute in teleconferenza o videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati, e di tale identificazione sia fatta menzione nel verbale, e siano in grado di seguire la discussione e di intervenire, in tempo reale su tutti gli argomenti affrontati. Qualora siano soddisfatti i requisiti di cui sopra, la riunione del Collegio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un Revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 2409 bis e seguenti del codice civile.

TITOLO VI

BILANCI ED UTILI

ARTICOLO 22

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo le disposizioni vigenti, corredando lo stesso con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

ART. 23

Gli eventuali utili netti conseguiti con l'esercizio saranno ripartiti secondo quanto disposto dall'Assemblea dei Soci, fermo restando che il 5% (cinque per cento) di questi saranno destinati alla costituzione della riserva legale di cui all'art. 2430 c.c.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 24

La Società si scioglie:

- a) per il decorso del termine salvo che l'Assemblea non lo abbia prorogato anteriormente alla scadenza;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

- d) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nelle ipotesi previste dall'articolo 2437-quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'Assemblea straordinaria di anticipato scioglimento;
- g) per provvedimento dell'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

ART. 25

L'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA – CLAUSOLA DI GRADIMENTO

- CLAUSOLA DI PRELAZIONE –

ART. 26

Qualsiasi controversia tra Società e Soci, amministratori e liquidatori, o Soci tra loro, comunque afferente il rapporto sociale, sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente della Corte di Appello di Roma.

ART. 27

L'alienazione delle azioni possedute dai soci è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione che verificherà la effettiva volontà del socio acquirente di aderire allo scopo sociale.

Saranno favorite le cessioni in favore di:

- Enti pubblici economici e non economici e le Società da questi controllate a

partecipare;

- Aziende di credito;
- Associazioni rappresentative di settori economici;
- Altre Società la cui presenza sia di specifico interesse ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale.

ART. 28

Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi.


Il Socio che intenda cedere in tutto o in parte le proprie azioni deve offrirle in prelazione agli altri Soci fissando, per l'esercizio del diritto, un termine non inferiore a 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione mediante raccomandata A.R.

Nel caso di concorso di Soci nell'esercizio del diritto di prelazione, questo viene esercitato in proporzione alle azioni possedute. Qualora nessuno dei vecchi Soci intenda esercitare tale diritto, le azioni potranno essere cedute a terzi secondo i principi esposti nell'art. 27.

ART. 29

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Roma, 18/01/12


Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Lorenzo Tagliavanti